

Il saluto romano può costituire reato

Sezioni unite

Patrizia Maciocchi

Il giudice nel valutare la rilevanza penale del saluto romano deve considerare se siano idonei al pericolo “emulazione” «il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, l'immediata o meno ricollegabilità al periodo storico, il numero dei partecipanti, la ripetizione dei gesti». Le Sezioni unite (sentenza 16153) hanno deposi-

tato le motivazioni della decisione, del 18 gennaio scorso, di disporre un appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano fatto il saluto romano nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016. Dopo aver chiarito che la prescrizione per gli imputati è maturata il 27 febbraio 2024, le Sezioni unite hanno affermato che, alla base dell'annullamento con rinvio, c'è l'errata qualificazione del reato da parte della Corte territoriale, che aveva condannato per incitamento all'odio razziale, secondo la legge Mancino. Per il Supremo consesso, la condotta tenuta nel corso di una pub-

blica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel “saluto romano”, rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dalla legge Scelba (articolo 5 della legge 645/52). Il reato scatta se, considerate le circostanze del caso, l'azione censurata, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla Costituzione. A determinate condizioni può configurarsi anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dalla legge Mancino. Questo in caso di manife-

stazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Due delitti che possono concorrere. Esclusa invece la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile della legge penale, dovuta al contrasto della giurisprudenza sul punto.

Il dubbio sulla liceità o meno della condotta deve indurre «ad un atteggiamento più attento che giunga all'astensione»